

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 22 DEL 07-04-2014

ORIGINALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE
 PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.**

Il giorno sette del mese di Aprile dell'anno duemilaquattordici, alle ore 18:45 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la Presidenza FABIO SECONDO COLOMBO assistito dal Segretario Generale FORTUNATO NAPOLI.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
COMINCINI EUGENIO	X		MARIANI	X	
MELZI PIETRO FELICE	X		MARIANGELA		
GADDA ANDREA	X		RADAELLI DANILO	X	
POZZI DANIELE	X		AIMI MAURO	X	
MANDRINI DANIELE	X		GARGANTINI CLAUDIO	X	
LEVATI ANGELO	X		KELLER CLAUDIO	X	
REBAGLIO AGNESE	X		MANDELLI CRISTIAN	X	
MAGISTRELLI MAURIZIO	X				
FRIGERIO GIANLUIGI	X				
MOSSINI GIULIANO	X				
COLOMBO FABIO SECONDO	X				

Numero totale **PRESENTI: 17 – ASSENTI: 0**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 22 del 07-04-2014

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

Il Sindaco propone un emendamento alla proposta di deliberazione in discussione, come risulta dall'allegato al presente atto, al fine di stralciare dal testo delle premesse la seguente frase: “- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93: aliquota dello 0,20% (anno 2013 0,20%)” e dal punto 1) del dispositivo la seguente frase: “- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93: aliquota dello 0,2%”.

In merito al suddetto emendamento il Direttore dell’Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Negroni esprime parere favorevole, come risulta in calce all’emendamento stesso.

Si procede pertanto, su invito del Presidente, alla votazione dell’emendamento presentato.

La votazione espressa sull’emendamento presentato dal Sindaco ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli	11
Contrari	Nessuno
Astenuti	6 (Mandelli, Aimi, Gargantini, Keller, Mossini, Frigerio)
Espressi in forma palese	

EMENDAMENTO APPROVATO.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell’Assessore al bilancio

Visto il risultato della votazione sull’emendamento presentato e ritenuto, pertanto, di stralciare la testo delle premesse e del dispositivo le frasi sopra riportate;

Premesso che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, come modificato dalla legge di 2014 /delibera C.C. n. 22

conversione 22 dicembre 2011, n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale propria è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- il D.L. 10.10.2012 n. 174 e la legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sono intervenuti ulteriormente nell'ambito della disciplina dell'IMU, in particolare l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 ha introdotto rilevanti novità nella ridefinizione dell'attuale assetto dei rapporti finanziari fra Stato ed Autonomie locali nonché alla disciplina relativa alla destinazione del gettito dell'IMU;

Considerato che la Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale come L. 147/2013 prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;


Visto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Atteso che La principale novità 2014 riguardante l'IMU è stata inserita all'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, che ha variato in particolar modo il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

"2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta

2014 /delibera C.C. n. 22



agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."*

Considerato quindi dal 1° gennaio 2014 le abitazioni principali, così come previste dal comma 2 dell'art. 13 non sono più soggette all'IMU, fatta eccezione per quelle classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9.

Visto che nel regolamento IMU in vigore è prevista l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili posseduti dai seguenti soggetti:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Viste le assimilazioni all'abitazione principale previste per legge così come sopra riportate;

Richiamato l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, con il quale è stata prevista l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

Visto che anche per l'anno 2014 è prevista l'attribuzione allo Stato dell'intera quota del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento e ai comuni è consentito aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base, dello 0,76 per cento, prevista per tale tipologia di immobili e in tal caso, il differenziale di gettito è interamente destinato ai comuni;

Viste le minore entrate previste nello schema di bilancio 2014-2016, dovute ai tagli ai trasferimenti statali oltre ai mancati introiti relativi all'IMU dovuta sulle abitazioni principali così come deliberate nell'anno 2013 e la non possibilità di recuperare il medesimo gettito dal nuovo tributo sui servizi (TASI) istituito con decorrenza 1° gennaio 2014 dalla L. 147/2013;

Considerata quindi la necessità di procedere ad aumentare, con decorrenza 1° gennaio 2014,

le aliquote IMU al fine di poter finanziare le spese correnti necessarie per l'espletamento dei diversi servizi comunali;

Ritenuto di modificare le aliquote IMU come segue:

- aliquota base 1,06% (anno 2013 0,97%)

- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. cat. C/2, C/6 e C/7): 0,60%
(anno 2013 0,55%)

- aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli e figli/genitori) e adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. cat. C/2, C/6 e C/7) da parte del soggetto conduttore: 0,46% (anno 2013 0,76%)

- aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione":
1,06% (anno 2013 1,06%)

- aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D, fatta eccezione per la cat. D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione": 0,97% (anno 2013 0,97%)

- aliquota immobili appartenenti alle cat. catastali C/1 e C/3: 0,97% (anno 2013 0,97%)

Visti:

- gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 14.3.2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. 174/2012;
- l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 ;
- D.L. 102/2013 ;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- l'art. 42, l'art. 49, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	11
Contrari	6 ((Mandelli, Aimi, Gargantini, Keller, Mossini, Frigerio)
Astenuti	nessuno
Espressi in forma palese	

DELIBERA

1) di determinare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014:

- aliquota base 1,06%

- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. cat. C/2, C/6 e C/7): 0,60%

- aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli e figli/genitori) e adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. cat. C/2, C/6 e C/7) da parte del soggetto conduttore: 0,46%

- aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione":
1,06%

- aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D, fatta eccezione per la cat. D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione": 0,97%

-aliquota immobili appartenenti alle cat. catastali C/1 e C/3: 0,97%

2) di non determinare per l'anno 2014 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di dare atto che dal 1° gennaio 2014 non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

4) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

e che pertanto tali immobili sono esenti, dal 1° gennaio 2014, dall'applicazione dell'IMU;

5) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze così come previsto dalla circolare n. prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Successivamente, in considerazione dell'urgenza

Con voti favorevoli	11
Contrari	6 (Mandelli, Aimi, Gargantini, Keller, Mossini, Frigerio)
Astenuti	nessuno
Espressi in forma palese	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000



EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014”

Premesso che nelle premesse della deliberazione è stato riportato il seguente paragrafo:

“Ritenuto di modificare le aliquote IMU come segue:

.....omississ.....

- *aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93: aliquota dello 0,20% (anno 2013 0,20%)*

.....omississ.....

mentre nel dispositivo della delibera sopra indicata, al punto 1) è stato riportato:

“1) di determinare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014:

.....omississ.....

- *aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93: aliquota dello 0,20%*

.....omississ.....

Considerato che l'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 ha disposto che con decorrenza dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Visto che all'art. 11 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU è stato correttamente inserita la suddetta fattispecie tra le esenzioni;

Ritenuto quindi necessario procedere a stralciare sia della premesse, che dal dispositivo la seguente frase:

a) dalle premesse stralciare :

- *aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93: aliquota dello 0,20% (anno 2013 0,20%)*

b) dal punto 1) del dispositivo:

- *aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93: aliquota dello 0,20%*

Cernusco sul Naviglio, 7 aprile 2014

Si espone per teoricamente - Gatta S.R.
favorevole
7/4/2014

IL SINDACO
[Signature]



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

Collegio dei Revisori dei Conti seduta del 24 marzo 2014

Oggetto: PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E ALLE PROPOSTE DI DELIBERE DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE IMPOSTE E TASSE IMU, TASI, TARI E ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014

Viste le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione relative a:

- Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)
- Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale Imposta municipale propria (IMU) anno 2014;
- Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014;
- Approvazione tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2014;
- Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2014

Richiamate le nuove funzioni attribuite al Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 TUEL, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto il parere tecnico-contabile favorevole espresso dal Direttore dell'area economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso

Si esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione sopra citate da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione 2014-2016.

Letto confermato e sottoscritto,

Cernusco sul Naviglio, 24 marzo 2014

IL PRESIDENTE BUGO Marco

IL COMPONENTE FERRARI Cinzia

IL COMPONENTE GRIMOLDI Paolo Emanuele

PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49, COMMA 1, E 147-bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000 e s.m.i.

Sulla proposta di DELIBERE DI CONSIGLIO avente per oggetto:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata

Li, 20/03/2014

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
NEGRONI AMELIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione sopra indicata.

Li, 20/03/2014

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
NEGRONI AMELIA

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO SECONDO
COLOMBO



IL SEGRETARIO COMUNALE
FORTUNATO NAPOLI



Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al

Li

IL MESSO COMUNALE

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FORTUNATO NAPOLI